

**Pubblicato il 03/11/2020**

**Sent. n. 5004/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3635 del 2014, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sorrento in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) dell'ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis], a firma del Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, notificata alla parte ricorrente in data [omissis];

b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui l'accertamento del tecnico dell' Ufficio Urbanistica esperito unitamente al personale della P.M. in data [omissis], prot. n. [omissis] del [omissis], richiamato nel provvedimento impugnato sub a);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con provvedimento n. [omissis], alla stregua dell'accertamento tecnico dell'[omissis], eseguito presso il fondo posto alla via [omissis], catastalmente individuato al foglio [omissis] particella [omissis], il Comune di Sorrento ingiungeva [omissis] la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie, realizzate "... in assenza di titolo abilitante e in dispregio al vincolo paesistico ambientale ...", così descritte:

1) sbancamento di terreno vegetale con asportazione di materiale lapideo e della vegetazione sul lato sinistro per chi accede al preesistente fabbricato. Le dimensioni sono pari a circa 11,00 mt. x 6,00 mt di larghezza (media m. 2,00 altezza);

2) creazione di un viale carrabile con asportazione di terreno vegetale lapideo con collegamento fra il manufatto per civile abitazione di cui al punto 1) e un secondo manufatto adibito a deposito già oggetto di accertamento, per una lunghezza complessiva di circa 33 mt. ed una larghezza media di circa 4,00 mt.

L'ordine era accompagnato dall'espressa avvertenza che, trascorso il termine fissato per la rimozione, sarebbe stata disposta l'acquisizione delle parti abusive.

Con il ricorso in epigrafe si contestano i suindicati provvedimenti per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt. 10, 22, 31; L. 07.08.1990 n. 241 art. 3; D.lgs. 22.01.2004 n. 42 artt. 146 e 149); eccesso di potere per difetto di interesse pubblico all'adozione del provvedimento; difetto di motivazione; manifesta ingiustizia.

Con ordinanza cautelare n. 1268/2014 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare non ravvisando profili di fondatezza della domanda.

All'udienza del 27.10.2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

I fatti contestati sono stati oggetto di accertamento prot.n. 30480/2013 da parte del Comando di Polizia Municipale, accertamento che appare esente da errori di fatto e da ritenersi fideiufficante fino a querela di falso.

Sulla base di quanto accertato, non ha pregio la deduzione secondo cui le opere realizzate, non sarebbero passibili di ordine di ripristino; vista l'insistenza dell'immobile in zona sottoposta a tutela paesaggistica, come richiamata nel provvedimento, l'ordine di demolizione è pienamente giustificato sia dall'articolo 27 DPR n. 380/2001 sia dall'articolo 167 d.lgs. n. 42/2004, stante il vincolo di tutela insistente sull'area interessata e le caratteristiche delle opere sanzionate.

Va poi richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui l'intervento edilizio, consistente in opere di sbancamento, livellamento e pavimentazione, integra trasformazione urbanistica ed alterazione permanente dell'assetto del territorio, tale da qualificare le opere come intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), DPR n. 380 del 2001, conseguentemente subordinato a permesso di costruire in forza dell'art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso DPR (cfr. in termini T.A.R. Napoli 6218/2018, 3874/2020).

Il ricorrente si qualifica poi, nella domanda stessa, quale [omissis] pacificamente già individuata dal Comune in sede di procedimento quale proprietaria-committente delle opere edilizie contestate; dunque corretta è la individuazione del [omissis], in qualità di successore universale, come obbligato al ripristino dello *status quo ante* in applicazione dell'art. 31 DPR 380/2001, che individua nel proprietario dell'immobile il destinatario dell'ordine; non ha quindi rilievo la dedotta estraneità del ricorrente alla realizzazione materiale dell'abuso, trattandosi di circostanza ininfluyente al fine della sussistenza dell'obbligo di ripristino.

[omissis] non ha poi legittimazione alla contestazione relativa alla circostanza che una parte dell'area di terreno individuata nel provvedimento, e oggetto di eventuale acquisizione *ipso iure*, sarebbe in proprietà aliena (area censita al foglio [omissis] particella [omissis], la quale, come ammesso dallo stesso ricorrente, non sarebbe interessata dall'intervento edilizio abusivo); trattandosi infatti, secondo la stessa prospettazione, di bene altrui non vi sarebbe alcuna lesione della sfera giuridica del [omissis] derivante dall'ipotetica sanzione dell'acquisizione della particella indicata al patrimonio comunale.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

L'ESTENSORE  
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE  
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO